BOIC870001 - ADB74AF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017079 - 24/09/2026 - II.10 - E

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'A.S. 2026/27

Il giorno 22/09/2026 alle ore 10:30, in Roma presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ha luogo l'incontro, in sede di contrattazione collettiva integrativa, tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Direttore Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche (di seguito DGERS) – dott.ssa Gianna Barbieri, dal Dirigente dell'Ufficio VII della DGERS – dott.ssa Francesca Busceti e la delegazione di parte sindacale, collegata in parte da remoto, composta dalle Organizzazioni sindacali di categoria

CONCORDANO

Articolo 1
(Gli istituti contrattuali)

1. La somma complessiva di euro **847.360.000,00** (lordo Stato) contrattualizzata per l'anno scolastico 2026/27, è ripartita tra gli istituti contrattuali di cui all'articolo 78, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019/2021, come da tabella che segue:

ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTO LS
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA - art. 78, c. 7, lett. a) e FORMAZIONE art. 78, c. 7, lett. j)	559.500.000,00
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA - 78, c. 7, lett. b)	17.150.000,00
FUNZIONI STRUMENTALI - art. 78, c. 7, lett. c)	45.240.000,00
INCARICHI SPECIFICI - art 78, c. 7 lettera d)	34.620.000,00
COMPENSI ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI -art. 78, c. 7, lett. e)	30.027.199,00
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - art. 78, c. 7, lett. f)	130.761.201,00
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE, CONTINUITÀ DIDATTICA E SERVIZIO IN ZONE A RISCHIO SPOPOLAMENTO, POVERTÀ SOCIO ECONOMICA CULTURALE, DISPERSIONE - art. 78, c. 7, lett. g)	20.000.000,00
AGENDA SUD - art. 78, c. 7, lett. i)	6.000.000,00
INDENNITA' DI DISAGIO ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO - art. 78, c. 7, lett. j)	1.061.600,00
TOTALE	**844.360.000,00**
CONTINUITA' DIDATTICA NELLE AREE DISAGIATE DELLE PICCOLE ISOLE	3.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	**847.360.000,00**

Articolo 2
(Fondo delle istituzioni scolastiche e valorizzazione personale scolastico)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS), pari ad euro **690.261.201,00** (lordo Stato), è costituita da euro **559.500.000,00** (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dall' art. 78, comma 7, lettera

a), ed euro **130.761.201,00** (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dell'art. 78, comma 7, lettera f) ed è assegnata alle medesime Istituzioni scolastiche ed educative statali sulla base dei parametri di seguito indicati:

a) ***Risorse provenienti*** *dall' art. 78, comma 7, lettera a) e j):*

1. euro **108.439.107,00** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione al numero di punti di erogazione del servizio, come risultanti al sistema informativo;
2. euro **316.114.990,58** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti dell'organico dell'autonomia (inclusi i posti di diritto del personale educativo, i docenti di sostegno, i posti dell'organico di diritto del personale ATA). In riferimento alla quota riservata al personale docente ed educativo, ogni istituzione scolastica potrà destinare anche uno specifico compenso, definito in contrattazione integrativa d'istituto, alle misure richiamate dall'art. 88, comma 2, lettera a) del CCNL 2006-2009;
3. euro **750.000,00** (lordo Stato) sono distribuiti tra le istituzioni scolastiche statali aventi plessi siti **nelle piccole isole** e destinati **al personale ATA -** in proporzione al numero degli studenti che risultano frequentanti detti plessi. Le sedi disagiate, ovvero site nelle piccole isole, insistono nei comuni classificati come isolani nella *Classificazione delle principali statistiche geografiche sui comuni* operata dall'ISTAT. La contrattazione integrativa di istituto definisce la misura del compenso individuale da attribuire al personale **ATA** – a tempo determinato e indeterminato - in servizio nei suddetti plessi. L'indennità spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso la sede di servizio disagiata. Il compenso è corrisposto in proporzione ai giorni effettivamente prestati dal personale interessato dalla misura.
4. euro **2.443.382,00** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti in organico di diritto del personale educativo;
5. euro **89.429.195,00** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti in organico dell'autonomia dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (inclusi i docenti di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado – corsi di recupero);
6. euro **157.000,00** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche della regione Friuli-Venezia Giulia per l'indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA —fascia A e B. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di una apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
7. euro **3.488.600,00** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche per gli oneri derivanti per l'indennità di sostituzione del DSGA e per gli incarichi *ad interim*. Le predette risorse tengono conto degli incrementi previsti dai CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativi ai trienni 2022-2024 e 2025-2027 e sono attribuite alle istituzioni scolastiche interessate sulla base degli esiti di un'apposita rilevazione promossa dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.
8. euro **1.980.000,00** (lordo Stato) sono distribuiti ai Convitti e agli Educandati per la presenza di convittori iscritti nell'anno scolastico oggetto del presente contratto al fine di retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale coinvolto. Le risorse sono ripartite in proporzione ai posti personale ATA ed educativo assegnati in organico di diritto;
9. euro **6.697.725,42** (lordo Stato) sono finalizzati all'incremento contrattuale dell'indennità di direzione - parte variabile al DSGA, gravante sul FIS, come disposto dall'articolo 56, comma

1, ultimo periodo, del CCNL triennio 2019-2021. Nella tabella di seguito riportata sono rideterminati gli importi unitari/annui al lordo dipendente;

TIPOLOGIA DI PARAMETRO	IMPORTO	CRITERI DI UTILIZZO
1) PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	*VALORI ANNUI LORDI RIDETERMINATI*	
a) Azienda agraria	1.342,00	da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto
b) Convitti ed educandati annessi	902,00	da moltiplicare per il numero dei convitti ed educandati annessi funzionanti nell'istituto
c) Istituti verticalizzati con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	825,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c
d) Istituti non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	715,00	
2) COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	*VALORE UNITARIO LORDO RIDETERMINATO*	
	34,50	da moltiplicare per il numero del personale docente ed ATA presente nell'organico dell'autonomia

10. la quota pari ad euro **30.000.000,00** (lordo Stato) incrementa, nell'anno scolastico 2026/27, il Fondo d'istituto, anche per le finalità di cui all'art. 36, comma 7 del CCNL 2019-21. Tale risorsa è distribuita alle istituzioni scolastiche in proporzione ai posti in organico dell'autonomia dei docenti (ivi inclusi i docenti di sostegno e il personale educativo).

b) ***Risorse provenienti*** *dall' art. 78, comma 7 lettera f)*
   a) euro **130.761.201,00** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche ed educative statali, nella misura dell'80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle istituzioni medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:
      1. Percentuale di alunni con disabilità;
      2. Percentuale di alunni stranieri;
      3. Numero medio di alunni per classe;
      4. Percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico anche a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2.

2. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto, nonché per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale, sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa. La ripartizione delle risorse del fondo, come richiamato dall'art. 88, comma 1, del CCNL 2006/09 "dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti)".

Articolo 3
(Attività complementari di educazione fisica)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica, pari ad euro **17.150.000,00** (lordo Stato) è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono:
   a) per l'avviamento alla pratica sportiva è previsto un finanziamento complessivo di euro **17.105.000,00**, attribuito in base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e secondo grado) in organico di diritto;
   b) per i docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, lo stanziamento complessivo è pari ad euro **45.000,00**, e la quota è attribuita alla scuola di titolarità del docente, con un importo unitario base/regionale pari ad euro 2.500,00 (lordo Stato).
2. Le risorse finanziarie sono assegnate, entro il limite della disponibilità complessiva indicata nella lettera a) del presente articolo, a tutte le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico dell'autonomia di ogni Istituzione scolastica.
3. Le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi da una apposita piattaforma informatica, con l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuno di essi nell'anno scolastico oggetto del presente contratto.
4. Negli istituti comprensivi potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgono alunni della Scuola Primaria.
5. I docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali possono svolgere un numero di ore eccedenti quelle settimanali d'obbligo, con un orario di servizio che può essere articolato, con il limite massimo settimanale di sei ore eccedenti.
6. Lo svolgimento delle ore eccedenti di cui al precedente comma 5 deve essere autorizzato da ciascun Ufficio scolastico regionale ed è, comunque, contenuto nel limite della risorsa assegnata alla scuola di titolarità ai sensi della lettera b) del presente articolo.
7. La liquidazione e il pagamento delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo svolte da ciascun docente Coordinatore di educazione fisica ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 sono disposti dal dirigente scolastico della scuola di titolarità solo a seguito della certificazione dell'effettivo svolgimento delle medesime ore da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 4
(Funzioni strumentali)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per le funzioni strumentali, ai sensi del precedente articolo l, pari ad euro **45.240.000,00** (lordo Stato), è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono.

2. In particolare, la ripartizione, per ogni istituzione scolastica, avviene come di seguito indicato:
   a. l'importo pari ad euro **11.743.055,00** (lordo Stato) è distribuito tra tutte le tipologie di scuola (7.474), inclusi i CPIA ed esclusi i *Convitti* e gli *Educandati*;
   b. l'importo pari ad euro **5.347.245,00** (lordo Stato) è distribuito tra tutte le istituzioni scolastiche per ciascuna tipologia con particolare complessità organizzativa (8.711).

   Al riguardo, sono qualificate come istituzioni con particolari complessità le seguenti tipologie:

   - Istituti comprensivi;
   - Istituti di istruzione secondaria di Il grado;
   - Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere anche costituite in CPIA;
   - CTP;
   - Corsi serali;
   - Convitti ed educandati.

   c. L'importo pari ad euro **28.149.700,00** (lordo Stato) è distribuito tra le istituzioni scolastiche tenendo conto della dimensione, definita in base al numero dei docenti presenti nel1'organico dell'autonomia, inclusi i docenti di sostegno.

Articolo 5
(Incarichi specifici del personale ATA)

1. L'importo complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per la retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA è pari ad euro **34.620.000,00** (lordo Stato).
2. Tale risorsa finanziaria è ripartita tra le istituzioni scolastiche in base ai posti ATA presenti in organico di diritto con esclusione dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ed è finalizzata a remunerare:
   i. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia, nonché di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto nel piano delle attività (di cui all'art. 54 co. 1 CCNL 2019/21);
   ii. Oltre alle prestazioni di cui al punto i., per il personale appartenente all'Area dei Collaboratori scolastici, gli incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso (art. 54, comma 4, secondo periodo).

   Tali incarichi sono retribuiti con una indennità stabilita in sede di contrattazione d'istituto, il cui valore varia in considerazione dei criteri di seguito riportati, fermo restando la misura

di riferimento definita dal CCNL per la posizione economica (euro 700,00 lordo dipendente, ovvero euro 928,90 lordo Stato), il cui valore varia tenendo conto dei seguenti criteri:

- numerosità degli alunni assistiti con disabilità;
- numerosità degli alunni dell'infanzia assistiti;
- attività di primo soccorso.

Articolo 6

(Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)

1. La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'anno scolastico 2026/27 destinata alla remunerazione delle ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti, pari ad euro **30.027.199,00** (lordo Stato), è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei posti dei docenti presenti nell'organico dell'autonomia e dei posti del personale ATA presenti nell'organico di diritto.

Articolo 7

(Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per la valorizzazione della professionalità docente e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica culturale e dispersione è pari ad euro **29.000.000,00** (lordo Stato), di cui 6 milioni (lordo Stato) sono stanziati dall'art. 10, comma 5, recante "Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»" della L. 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, 3 milioni dall'articolo 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 "Continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole", ed i restanti 20 milioni (lordo Stato) afferiscono all'art. 1, comma 593 della L. 205/2017 *"Valorizzazione delle professionalità docente"*.
2. La risorsa finanziaria pari ad euro **3.000.000,00** (lordo Stato), è distribuita tra le istituzioni scolastiche statali aventi plessi siti nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano frequentanti detti plessi. Le sedi disagiate, ovvero site nelle piccole isole, insistono nei comuni classificati, dalla *Classificazione delle principali statistiche geografiche sui comuni* operata dall'ISTAT, come isolani. La contrattazione integrativa di istituto definisce i criteri di attribuzione del compenso ai docenti, a tempo determinato e indeterminato, destinatari della misura di cui al presente comma. L'indennità spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso la sede di servizio disagiata. Il compenso è corrisposto in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.
3. La risorsa finanziaria, pari ad euro **6.000.000,00** (lordo Stato), è ripartita tra le istituzioni scolastiche della cosiddetta AgendaSUD (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna),
   a. per il 50%, sulla base del numero di docenti a tempo indeterminato che ha garantito nell'ultimo triennio la permanenza nella medesima scuola. Il personale docente che è stato trasferito in quanto perdente posto ed è rientrato nell'istituzione scolastica nel corso del

periodo di cui al comma precedente, ha titolo a percepire il compenso proporzionalmente ai giorni di servizio prestato.

b. per il restante 50%, in proporzione al numero di studenti frequentanti, per ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La contrattazione integrativa di istituto definisce i criteri di attribuzione del compenso ai docenti in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. La risorsa finanziaria, pari ad euro **20.000.000,00** (lordo Stato), è distribuita tra le istituzioni scolastiche caratterizzate da un valore dell'indicatore complesso maggiore o uguale al punteggio medio di 43,5.
   Tale indicatore tiene conto delle seguenti variabili:
   - status sociale, economico e culturale (ESCS),
   - dispersione scolastica,
   - presenza degli alunni stranieri,
   - incidenza di turn over registrata nell'ultimo triennio.
5. La risorsa finanziaria è attribuita alle istituzioni scolastiche in proporzione alla numerosità del personale docente (a tempo determinato e indeterminato) che ha garantito la continuità didattica, nell'ultimo triennio.
6. Al fine di incentivare la permanenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche, i criteri di ripartizione della risorsa, individuati in sede di contrattazione di istituto, terranno conto dell'effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti. Anche il personale docente trasferito in quanto perdente posto, che è rientrato nell'istituzione scolastica nel corso del periodo in esame, può essere beneficiario del compenso in proporzione all'effettivo servizio prestato nell'istituzione scolastica medesima.

La ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle istituzioni scolastiche già beneficiarie del medesimo intervento, individuato dalla misura *Agenda SUD* di cui al comma 3, lettera b del presente articolo, alle quali è garantita la quota aggiuntiva dell'assegnazione in parola.

Articolo 8

(Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2026/27 per l'Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo, ai sensi dell'art. 77 del CCNL 2019-21, è pari ad euro **1.061.600,00** (lordo Stato). Tale risorsa finanziaria è attribuita ad ogni istituzione scolastica "*polo*" nella misura di euro 800,00 lordo dipendente, ovvero euro 1.061,60 lordo Stato.
2. Ai fini della retribuzione del compenso individuale si dovrà tener conto della numerosità dei plessi afferenti alle istituzioni scolastiche affidate all'assistente tecnico, come da tabella di seguito riportata:

Numero plessi	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato

Fino a 5 plessi	350,00	464,45
Da 6 a 9 plessi	575,00	763,03
Maggiore o uguale a 10 plessi	800,00	1.061,60

L'individuazione dell'ulteriore criterio inerente la "distanza media"" tra le scuole affidate è demandata alla contrattazione d'istituto, quale sede deputata alla definizione di parametri specifici in relazione al contesto organizzativo scolastico.

3. L'eventuale risorsa finanziaria - non ripartita - costituisce una economia che confluisce nella contrattazione di istituto dell'anno successivo, senza vincolo originario di destinazione.

Articolo 9
(Disposizioni applicative)

1. Con il presente contratto si assicura l'utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, in quanto tutte le risorse relative alle singole voci contrattuali, residuanti dagli arrotondamenti, sono ripartite tra le istituzioni scolastiche in maniera proporzionale in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l'istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate, queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno e comunque in tempo congruo per la conclusione delle attività didattiche.
3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire, con la contrattazione integrativa di istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 78, comma 9, del CCNL 2019-2021.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tecnico tutte le problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall'articolo 3 del CCNL 2022-2024, per quanto attiene all'interpretazione del contratto medesimo.
2. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente contratto saranno oggetto di una ulteriore Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa.
3. L'ammontare delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per il finanziamento delle misure sarà oggetto di apposita informativa alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 2022-2024.

Al termine dell'incontro, il Direttore Generale della DGERS – dott.ssa Gianna Barbieri e il Dirigente dell'Ufficio VII della DGERS – dott.ssa Francesca Busceti, in rappresentanza dell'Amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, concordano e sottoscrivono la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Roma, 22/09/2026

La parte pubblica

Direttore generale - Direzione Generale
per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Dott.ssa Gianna Barbieri

Dirigente dell'Ufficio VII della Direzione Generale
per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Dott.ssa Francesca Busceti

Le organizzazioni sindacali

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS – CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

ANIEF